

COLLABORATORE e ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO

Edizione **2025**

MANUALE di TEORIA e QUIZ

per la preparazione al **CONCORSO**

EDIZIONE AGGIORNATA

NLD
CONCORSI

disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti.

Essa è istituita a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, in proporzione al prezzo, sino a un massimo di 5 euro per notte, e deve essere prelevata e riversata all'Erario dai titolari ovvero dai gestori delle medesime strutture.

Il limite di 5 euro è innalzato a 10 per il Comune di Roma (art. 14, co. 16, d.l. n. 78/2010) e il Comune di Venezia (art. 1, co. 1129, l. n. 145/2018), tenuto conto, rispettivamente, delle funzioni di Capitale e delle peculiarità della città lagunare.

Il gettito è caratterizzato da un vincolo di scopo, potendo essere destinato a finanziare unicamente interventi in materia di turismo, nonché di manutenzione e recupero dei beni artistici e culturali.

In alternativa all'imposta di soggiorno, i Comuni collocati nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, possono istituire con regolamento l'imposta di sbarco (art. 4, co. 3-*bis*).

Essa deve essere riscossa, fino ad un massimo di 2,50 euro, unitamente al prezzo del biglietto, da parte dalle compagnie aeree o di navigazione che svolgano il servizio di trasporto di persone sulle medesime isole.

A decorrere dal 2019, anche il Comune di Venezia è autorizzato a prevedere un'imposta di sbarco (alternativamente all'imposta di soggiorno), ma il limite massimo è in questo caso fissato a 10 euro (art. 1, co. 1129, l. n. 145/2018).

► 2.6. Le ulteriori entrate tributarie dei Comuni

Costituiscono ulteriori entrate tributarie dei Comuni:

- l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'addizionale comunale sui diritti di imbarco;
- la tassa per concorsi a posti di ruolo;
- il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico;
- l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine.

► 2.6.1. L'addizionale comunale all'IRPEF. Le novità della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025)

Introdotta con il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.", l'addizionale comunale all'IRPEF è un tributo che si aggiunge all'IRPEF ordinaria, nonché all'addizionale regionale all'IRPEF stessa, mediante l'applicazione di un'aliquota aggiuntiva (cd. aliquota di compartecipazione) definita con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

La determinazione dell'aliquota è rimessa al singolo Comune e vale per tutti i cittadini ivi residenti.

Non può in ogni caso essere determinata in misura superiore allo 0,8%.

L'addizionale è dovuta al Comune e alla Provincia in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Con il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi", contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della l. 9 agosto 2023, n. 111, "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzati alla revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche, prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.

In particolare, per l'anno 2024, per la determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

1. 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
2. 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
3. 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Rispetto alla disciplina recata dal citato articolo 11, co. 1, TUIR, pertanto:

- è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
- l'aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

La L. **30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025)**, art. 1, co. 750, ha confermato l'accorpamento su tre scaglioni delle tre aliquote IRPEF già in vigore per il 2024, differendo i termini per la modifica da parte dei Comuni al **15 aprile 2025**, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, primo periodo, L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali devono stabilire le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il successivo **comma 751** ha disposto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dalla normativa precedente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2025 e per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui sopra è fissato al 15 aprile 2025.

Infine, il **comma 752** dispone che qualora i comuni non adottino la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

► 2.6.2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri su aeromobili è prevista dall'art. 2, co. 11, l. 24 dicembre 2003, n. 350, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).".

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, co. 6, d.-l. 23 dicembre 2013, n. 145, "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.", convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n. 9, essa non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

Essa è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

- a) il 40% del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;
- b) il 60% del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

L'addizionale, originariamente prevista per un importo pari a 1 euro, è stata con il tempo variamente incrementata, fino a un importo di 3 euro.

L'art. 45, co. 75, l. 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha previsto che le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate all'INPS.

Secondo quanto stabilito dall'art. 39-*bis*, co. 1, d.-l. 1° ottobre 2007, n. 159, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, in l. 29 novembre 2007, n. 222, le disposizioni in materia di addizionale comunali sui diritti di imbarco si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

► 2.6.3. La tassa di ammissione ai concorsi per posti di ruolo

La tassa per concorsi a posti di ruolo è prevista dall'art. 27, co. 6, d.l. n. 55/1983. Essa può essere istituita dai Comuni, dalle province, dai loro consorzi e dalle aziende fino ad un massimo di 10,33 euro.